MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE **"NANDO MARTELLINI"**
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
C. M. RMIC86500P - C. F. 97197050582 - Via G. Vanni. 5 - 00166 Roma - Tel. 06/66180851 – Fax 06/66188224 - Distretto 24°
e mail: RMIC86500P@istruzione.it p. e. c. : RMIC86500P@pec.istruzione.it www.icmartellini.roma.it

Prot. N. 1834 /B19 Roma, 26 aprile 2016

Circ. n. 243

Oggetto: Validità anno scolastico 2015/16

AI DOCENTI E ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO quanto stabilito nel DPR 122/09 che all'art. 14 comma 7**:

"… A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

- **VISTA la C.M. n. 20 Prot. N. 1483 del 4/3/2011**
- **VISTA la delibera n. 29 del Collegio docenti del 18/02/2016**

RITENUTO

necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

COMUNICA CHE

1. per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per l'anno scolastico 2015/2016 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

scuola	n. ore settimanali	monte ore annuali	**n. minimo presenze**	**n. massimo assenze**
SECONDARIA	30 (T. N.)	30 33 = 990	742	248

2. Sono computate come ore di assenza:
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- entrate posticipate e uscite anticipate
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate
- astensione dalle lezioni (tranne per scioperi, manifestazioni organizzate dagli studenti): non partecipazione alle attività didattiche organizzate in ore curricolari.

3. Non sono computate come ore di assenza:
- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento (classi III sec. I grado) con verifica presenza;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es. certificazione di lingua straniera, ecc.)
- le entrate posticipate o le uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi

4. Sulla base di quanto disposto nell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09, si considerano assenze continuative che possono consentire di **derogare** ai limiti sopra riportati le:
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura , documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute, certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari;
- assenze per impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro, ecc) certificati dall'associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
- gravi e comprovati casi sociali.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Giovannini
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993